

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
 - Mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2008;
- vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete